

FELICE MERCOGLIANO \*

*Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica.*

*Alcuni aspetti e problemi \*\**

*Sommario:* 1. Premessa essenziale sugli stranieri-non cittadini in Roma antica. – 2. Romani, latini e peregrini. Definizioni dinamiche di una ‘città aperta’. – 3. Nazionalità e romanizzazione. – 4. *Remigratio*. Il caso delle colonie di Piacenza e Cremona. – 5. La questione dell’identità italica e di Roma. – 6. Migrazioni e mobilità: bibliografia recente in un rapido sguardo. – 7. Considerazioni in materia di censimenti. – 8. L’epilogo.

1. *Premessa essenziale sugli stranieri-non cittadini in Roma antica*

I modi con i quali nell’antica Roma siano stati regolati i rapporti tra i propri cittadini e gli stranieri hanno attraversato diverse fasi storiche, variamente caratterizzate<sup>1</sup>. Originaria sarebbe stata l’assenza di tutela che avrebbe caratterizzato la condizione giuridica dello straniero, al di fuori della sua città. Soltanto con un apposito trattato, due o più città-stato sovrane avrebbero potuto permettere ai propri cittadini una tutela giuridica nell’ambito di altri ordinamenti. Questo, almeno per un’epoca anteriore al formarsi, in Roma, di *ius honorarium* e *ius gentium*.

Ben presto, tuttavia, sul fondamento della *fides*, lo straniero avrebbe potuto essere ammesso alla protezione giuridica dei tribunali romani, anche se non esistessero precisi trattati di commercio tra Roma e la sua patria. Un punto fermo, tramandato del resto dagli antichi autori, è che il nucleo originario del diritto romano (lo *ius civile*) s’applicasse esclusi-

---

\* Professore Associato di Diritto romano presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino.

\*\* Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.

<sup>1</sup> Un quadro generale in F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Napoli, 2017.

vamente ai *cives romani*. Soltanto in virtù di specifici meccanismi giuridici (il diritto di *commercium*<sup>2</sup>) alcuni *peregrini* potevano prender parte ad atti propri dello *ius civile* e del pari un matrimonio legittimo, secondo lo *ius civile*, era possibile tra un cittadino romano ed una straniera o latina (o viceversa) se ad essa fosse stato attribuito da Roma uno specifico diritto di *conubium*<sup>3</sup>.

Il diritto piú antico di Roma avrebbe riguardato solamente i *cives* di questa città, come del resto appare affermato in principio delle Istituzioni di Gaio, laddove viene definito lo *ius civile* nel senso del diritto che ogni popolo costituisce per sé stesso quale diritto proprio della cittadinanza<sup>4</sup>. In seguito la ‘viva voce’ dello *ius civile* sarà individuata nel diritto creato da fonti magistratuali (*ius honorarium*), almeno dai giuristi dell’età severiana<sup>5</sup>.

Ma il fatto stesso che si fosse venuto formando un nuovo e piú ampio complesso di regole, esteso anche agli stranieri, confermava appunto, l’originario esclusivismo del diritto della città. Perché, per quanto indietro si volesse spostare la formazione degli istituti dello *ius honorarium* e dello *ius gentium*, essi appaiono, nella comune prospettiva dei romanisti, rispetto al nucleo originario dello *ius civile*, successivi e differenti alla stregua di (sotto)sistemi normativi autonomi intesi comunque ad apprestare tutela giuridica e protezione giurisd-

<sup>2</sup> Si v., per tutti, M. KASER, *Zum Begriff des «commercium»* (1953), in ID., *Ausgewählte Schriften*, I, Camerino, 1976, 271-309. Cfr. F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*, cit., 62-67.

<sup>3</sup> Tit. Ulp. 5.4: *Conubium habent cives Romani cum civibus Romanis, cum Latinis autem et cum peregrinis ita, si concessum sit*. Cfr., in seguito alla rottura della lega latina, per converso: Liv. 8.14.10: *Ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt*. In generale sull’ordinamento almeno tra il 493 e il 338 a.C. della lega latina, v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, Napoli, 1973, 72-78.

<sup>4</sup> Gai 1.1: *Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis*. Impostazione basilare nel senso di *ius civile* in quanto *proprium* dei romani, contrapposto a quello delle altre *civitates*, in M. KASER, *«Lex» und «ius civile»* (1967), in ID., *Ausgewählte Schriften*, I, cit., 157-177. Cfr., naturalmente, a proposito dello *ius civile* nella *civitas legibus fundata* in chiave diacronica, Pomp. *lib. sing. ench. D.* 1.2.2.1 e 4-5: 1. *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur [...]* 4. *Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decem constitui viros, per quos peterentur leges a Graecis civitatibus et civitas fundaretur legibus [...]* 5. *His legibus latis coepit (ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem) necessarium esse disputationem fori. Haec disputatio et hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur, ut ceterae partes iuris suis nominibus designantur, datis propriis nominibus ceteris partibus, sed communi nomine appellatur ius civile.*

<sup>5</sup> Si v. il passo di Marcian. 1 *inst. D.* 1.1.8: *Nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis* ed il brano paolino, in cui si afferma che nondimeno viene ricompreso nel diritto (*ius*) presso la nostra comunità cittadina anche il diritto onorario, in Paul. 14 *ad Sab. D.* 1.1.11: *Nec minus ius recte appellatur in civitate nostra ius honorarium*. Cfr. in argomento, di recente, D. DURSI, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma, 2019, 101 ss. e già Id., *«Viva vox»*. *Qualche riflessione intorno a Marc. 1 inst. D. 1,1,8*, in *BIDR.* 111, (2017), 187 ss.

zionale agli stranieri in Roma<sup>6</sup>.

Ora, dunque, nel riesaminare il significato complessivo della distinzione tra stranieri-non cittadini romani e cittadini romani, va ricollocata questa dicotomia in una visuale più problematica di quella da cui in principio sono partiti i moderni studiosi. Perché, in genere, costoro si sono confrontati con la concezione di fondo rappresentata dai limiti d'efficacia di un diritto romano cittadino già definito nei suoi elementi fondamentali e nelle sue logiche applicative. Non solo, ma anche con una definizione di destinatari dell'ordinamento rigidamente retta dal criterio nostro di qualificazione della cittadinanza.

## 2. *Romani, latini e peregrini. Definizioni dinamiche di una 'città aperta'*

Ma se inevitabilmente aperta ci appare la società romana delle origini, allora dobbiamo rimodellare la visione tradizionale delle comunità arcaiche come strutture chiuse e sostanzialmente stazionarie. Fin dall'età del bronzo, nel Lazio, accanto agli indigeni, non ancora «cittadini», si trovano difatti uomini di altre provenienze, non ancora «stranieri», rispetto ad un diritto cittadino, che non c'è ancora. Di questa antichissima realtà abbiamo un importantissimo documento, riferito ad una figura centrale delle forme religiose dell'antico Lazio costituita dalle ferie latine e dal culto di Giove laziale da parte dei *populi Albenses*, sull'attuale monte Cavo che sovrasta le alture dei colli Albani<sup>7</sup>. Va sottolineato quanto già le antiche leggende caratterizzino Roma come una città risultante da una risaputa mescolanza etnica e propensa a federarsi in leghe, quali furono agli albori cittadini il *Septimontium*<sup>8</sup> ed appunto i *populi Albenses*.

Pare ragionevole allora supporre che l'affermazione di un nucleo politico, atto a coagulare una pluralità d'individui in una nuova unità, segnasse un salto rispetto alla realtà

---

<sup>6</sup> Si v., in tal senso, M. TALAMANCA, *Editto del pretore, ius honorarium e ius civile*, in ID. (sotto la dir.), *Lineamenti di storia del diritto romano*<sup>2</sup>, Milano, 1989, 153-164, con l'illustrazione di una pluralità di esempi di tutela giudiziaria per i peregrini.

<sup>7</sup> Plin., *nat. hist.* 3.68. *In prima regione fuere in Latio clara oppida Satricum, Pometia, Scaptia, Politorium, Tellena, Tifata, Caenina, Ficana, Crustumeria, Ameriola, Medullum, Corniculum, Saturnia ubi nunc Roma est, Antipolis quod nunc Ianiculum in parte Romae, Antemnae, Camerium, Collatia, Amitinum, Norbe, Sulmo*, 69. *et cum iis carnem in monte Albano soliti accipere populi Albenses: Albani, Aesolani, Accienses, Abolani, Bubetani, Bolani, Cusuetani, Coriolani, Fidenates, Foreti, Hortenses, Latinienses, Longani, Manates, Macrales, Munienses, Numinienses, Olliculani, Octulani, Pedani, Poletaurini, Querquetulani, Sicani, Sisolenses, Tolerienses, Tutienses, Vimitellani, Velenses, Venetullani, Vitellenses*. 70. *ita ex antiquo Latio LIII populi interiere sine vestigiis*: ma, di tutto ciò, osserva quindi in conclusione Plinio, non resta più traccia.

<sup>8</sup> Cfr. Varr. *l. L.* 5.41: *Ubi nunc est Roma, Septimontium nominatum ab tot montibus quos postea urbis muris comprehendit...*

preesistente. Questa era una realtà nuova, non mera somma degli antichi villaggi, né dei clan gentilizi. Realtà che, in modo nuovo, s'identificò anzitutto con i suoi cittadini, nello spazio tracciato dal sacro limite del pomerio, e s'esprime nei suoi dei, nelle sue istituzioni, ma innanzitutto nel suo diritto. Un'inevitabile conseguenza fu l'accentuarsi della separazione tra chi è «dentro», e chi risulta un «esterno»: l'*hostis-peregrinus* – lo «straniero» – divenne tale, seppure conservando una varietà di sfumature associate alle diverse storie pregresse, contribuendo a definire, per opposizione, l'identità propria e peculiare del «cittadino».

La grande capacità d'assorbimento di realtà eterogenee, accolte mediante un'immigrazione in principio addirittura auspicata, è dunque un motivo originario, destinato a riproporsi costantemente nella lunga storia dell'Urbe, apparendo ai più avvertiti, e non solo tra i romani, il segreto del suo straordinario successo imperiale<sup>9</sup>, durato per così tanto tempo<sup>10</sup>.

Rimarrà sempre nelle fonti il ricordo di essere stata dalla fondazione Roma una città mista sul piano etnografico<sup>11</sup> e aperta ad una mobilità sociale 'orizzontale'<sup>12</sup>, risultato di fusioni di civiltà e popoli che la resero grande, perché, seppure per finalità utilitaristiche, prescindeva da origini legate ad umili origini. In questa ottica Romolo avrebbe fondato l'asilo, anche se al tempo stesso sarebbero state edificate per suo impulso le mura che avrebbero

---

<sup>9</sup> Qui potrebbe essere sufficiente ricordare un esempio notissimo qual è l'elogio *A Roma* di Elio Aristide del 143 d.C. (Ael. Aristid. *Orat.* 26, 63 Keil), su cui si v., fra i tanti, P. DESIDERI, *La romanizzazione dell'impero*, in *Storia di Roma*, II.2, Torino, 1991, 587-590.

<sup>10</sup> Su di ciò si v., per tutti, la recente monografia di G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, Torino, 2018: cfr. la mia rec, in *Index*, 47, 2019, 291-306; cfr. già sinteticamente ID., *L'immigrazione nell'antica Roma: una questione attuale*, Soveria Mannelli, 2014.

<sup>11</sup> Si v. in argomento, per tutti, il bel volume di J. MARTÍNEZ-PINNA NIETO, *Las leyenda de fundación de Roma. De Eneas a Rómulo*, Barcelona, 2010.

<sup>12</sup> Delinea così Roma arcaica C. AMPOLO, *La nascita della città*, in *Storia di Roma*, I, Torino, 1988, 172-177.

fissato per prime l'identità cittadina<sup>13</sup>: Livio narra di entrambe le iniziative romulee in uno stesso e simultaneo contesto narrativo<sup>14</sup>.

Questa facilità ad integrare elementi estranei all'interno del proprio corpo cittadino non parrebbe riguardare solo la circolazione degli individui o di singole famiglie, ma intere comunità politiche, contribuendo potentemente a rafforzare la fisionomia politica di Roma. Città che, già sotto i suoi primi re, aveva sopravanzato rapidamente le altre comunità in via d'evoluzione verso le forme cittadine situate nell'area del *Latium vetus*. Un'ininterrotta catena di vittorie scandiscono il regno di Romolo e dei suoi successori. A *Caenina*, *Antemnae*, *Crustumerium*, *Fidenae Medullia*, conquistate dallo stesso Romolo, avrebbe fatto seguito, dopo la vittoria su Alba, la sottomissione di *Tellenae*, *Ficana* e *Politorium* da parte di Anco Marcio. L'immissione a Roma di stranieri, seppure vicini latini conquistati con assalti, rimane prova del coagulo cittadino praticato in età monarchica; così nel caso di Anco Marcio, che inglobò in maniera stabile, insediandola sull'ancora sgombro Aventino, la popolazione di Politorio, seguendo l'esempio dei precedenti re, i quali accrebbero la cittadinanza accogliendo gli *hostes* quali *novi cives*, come racconta Livio<sup>15</sup>. I passi sinottici di Dionigi di Alicarnasso<sup>16</sup> narrano la vicenda con meno spazio per esempi virtuosi da imitare, ma maggiori dettagli cruenti, in una logica di conflitto tra romani e latini. In sostanza, vistosi sfidato quasi dai latini, Anco Marcio avrebbe cinto d'assedio e conquistata Politorio, quindi condotto i suoi

---

<sup>13</sup> Si v. G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, cit. 175-184, con fonti e bibliografia sulle mura, dal carattere sacrale, come delimitazione materiale e altresì sulla linea o fascia che funge da confine istituzionale e religioso costituito dal *pomerium*, di natura giuridica, il vero discrimine topografico dell'*urbs* sotto l'aspetto dell'*imperium* magistratuale; cfr. però alcune puntualizzazioni critiche di P. CERAMI, nella sua rec., in *Iura*, 67, 2019, 311-313. Ma sono quelli dei confini e della frontiera arcaica di Roma e i suoi ampliamenti problemi nell'antichistica dibattuti di continuo: cfr., ad es., F. CARLÀ, *Pomerium, fines and ager Romanus. Understanding Rome's "First Boundary"*, in *Latomus*, 74, 2015, 599-630, con ricca bibliografia; A. GIARDINA, *L'Italia romana*, cit., 117 ss., l'affrontava insieme con la questione dei limiti dell'Italia; tra i tanti, ultimamente A. CASTIELLO, *Il pomerium e l'identità romana: un legame più forte del sangue*, in *In limine. Esplorazioni attorno all'idea di confine*, Venezia, 2017, 23-46, con bibliografia aggiornata e riesame delle fonti.

<sup>14</sup> Liv. 1.8.: 4. *Crescebat interim urbs munitionibus alia atque alia adpetenda loca, cum in spem magis futurae multitudinis quam ad id quod tum hominum erat munirent.* 5. *Deinde, ne vana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum, qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est, asylum aperit.* 6. *Ex eo finitimis populis turba omnis, sine discrimine libera an servus esset, avida novarum rerum perfugit, idque primum ad copta magnitudinem roboris fuit.*

<sup>15</sup> Liv. 1.33.1: *Ancus, demandata cura sacrorum flaminiibus sacerdotibusque aliis, exercitu novo conscripto profectus, Politorium, urbem Latinorum, vi cepit, secutusque morem regum priorum qui rem romanam auxerant hostibus in civitatem accipiendis, multitudinem omnem Romam traduxit; et, cum circa Palatinum, sedem veterum Romanorum, Sabini Capitolium atque arcem, Caelium montem Albani implesent, Aventinum novae multitudini datum. Additi eodem haud ita multo post, Tellenis Ficanaeque captis, novi cives*, su cui cfr. già F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*, cit., 43-45.

<sup>16</sup> Dion. 3.37.4; 3.38.1; 3.43.2.

abitanti a Roma, distribuendoli nelle tribù una prima volta; ma, notato che altri latini avevano ripreso a coltivarne i campi, prese con la forza in un secondo tempo la località, brucian-done stavolta le case e abbattendone le mura; insediando sull'Aventino fortificato, infine, i politorini.

In sintesi, il periodo di formazione delle nuove comunità cittadine sembra coincidere con una fase ancor fluida nella loro composizione, tale da rendere relativamente agevole l'assorbimento di nuovi soggetti, individualmente o collettivamente. Si tratta tuttavia di una stagione destinata ad essere rapidamente obliterata dal dinamismo della «città» e dal suo consolidamento come autonomo soggetto politico: è solo allora che la fisionomia degli «stranieri», estranei alla comunità di cittadini liberi, al tempo stesso coltivatori delle loro terre e soldati pronti a difenderle<sup>17</sup>, assumeranno la loro piena evidenza. La distinzione si completerà poi con la categoria dei «datini» e tale tripartizione sarà destinata a percorrere l'esperienza giuridica romana. Esempio è l'uso illustrativo che ne fa Gaio nelle sue Istituzioni, ma perfino in un'opera molto meno accurata e centrale per l'esposizione del diritto romano del tempo, i *Tituli ex corpore Ulpiani*, p. es., si fa menzione espressa e ricorrente della distinzione tra *cives*, *Latini* e *peregrini*<sup>18</sup>.

### 3. Nazionalità e romanizzazione

Il diritto di cittadinanza romana, sin dai primi tempi, prescindeva dall'appartenenza ad una 'nazione', *natio*, concetto che è riferibile appena alla zona in cui si è *nati*, appunto, per una sorta di fatalità della nascita senza determinante rilevanza giuridica, dato che la comunità politica dei cittadini romani s'identifica con coloro i quali vi partecipano a pieno diritto nella qualità di cittadini, secondo lo *ius civile*, con i loro diritti e doveri<sup>19</sup>. Non presenta *natio*, difatti, una connotazione politica, necessaria per delimitare il perimetro ideale di una comunità cittadina. Una cerchia più ampia, quale comune ascendenza, ma appunto senza unità politica, viene vista come nazione (*natio*) rispetto all'intermedia cerchia della cittadi-

<sup>17</sup> Sull'identità tra cittadino, proprietario di terre e soldato si v. C. AMPOLO, *La città riformata e l'organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in *Storia di Roma*, I, cit., 219-225.

<sup>18</sup> Per l'esattezza in *Tit. Ulp.* 1.5; 3.1-6; 5.8; 10.3; 19.4; 20.8; 20.14; 22.3: lo rileva con precisione ultimamente C. BUSACCA, *Populi Romani vel universitatis esse creduntur?*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, I, Napoli, 2013, 173 nt. 10.

<sup>19</sup> Tra i tanti, sul punto cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*<sup>3</sup>, trad. it Roma, 1980, 25-63.

nanza (*civitas*) e, infine, all'unità elementare (in un gioco quasi di gradi concentrici della società umana) della *familia* da Cicerone<sup>20</sup>.

Per misurare concettualmente la distanza, per così dire, dalla categoria della cittadinanza, si noti che tenuti a dichiarare la *natio* (la nascita, la genia d'origine) erano soltanto gli schiavi in vendita, perché costituiva un requisito essenziale delle compravendite di essi<sup>21</sup>. Ciò si estrae dalle fonti giuridiche in una prospettiva, per così dire, emica, ma nulla di più in tema di cittadinanza romana, se si pretende di indagare su di essa con lo strumento concettuale del criterio moderno della nazionalità. Concettualizzazione peraltro non a caso, in altre fasi storiche e realtà geografiche, che è stata piegata da ideologie nazionalistiche verso applicazioni storiografiche adesso improponibili e troppo connesse con una visione anacronistica dell'identità romana<sup>22</sup>. Quest'ultima si basava su un debole radicamento dell'etnicità italica e su una scarsa rilevanza della consanguineità, che non spingevano quindi a configurare una nazionalità romana, neppure nel culmine tardorepubblicano e imperiale<sup>23</sup>. Ancor meno possono intravedersi nazionalità sul piano territoriale locale, erose dall'espansione romana<sup>24</sup> che include l'impero-mondo via via conquistato prima nella penisola italica, poi nell'ambito mediterraneo ed europeo, in una immensa comunità cittadina, tramite finzioni che consentivano ai governati un pluralismo normativo efficace<sup>25</sup>. Come esempio, per tutti, si può menzionare una *mancipatio* di uno schiavo attestata da una tavolet-

---

<sup>20</sup> Cic. *off.* 1.17.53: *Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, propior est eiusdem gentis, nationis, linguae, qua maxime nomine coniunguntur. Interius etiam est eiusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque contractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim immensa societate humani generis in exiguum angustumque concluditur.*

<sup>21</sup> Cfr. già F. MERCOGLIANO, *Mercanti di schiavi ed afflusso di immigrati in Roma imperiale*, in *Con-vivere nel (dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione*, Napoli, 2018, 188 [ora in *Atti Girea*, i.c.s.].

<sup>22</sup> Riassume la prospettiva storiografica nazionalista mommseniana il contributo recente di F. WULFF ALONSO, *Pertenencias e identidades en la Italia del siglo I a.C.: el concepto de "italico" como problema*, in *De Roma a las provincias: las élites como instrumento de proyección de Roma*, Sevilla, 2014, 39-68, specialmente 40-44.

<sup>23</sup> In tal senso v., per tutti, A. GIARDINA, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari, 1997, 17 ss.

<sup>24</sup> Così F.W. WALBANK, *Nationality as a factor in Roman history*, in *HSPh.*, 76, 1972, 160 (ora in ID., *Selected papers. Studies in Greek and Roman history and historiography*, Cambridge, 1985, 69).

<sup>25</sup> Si v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma III.1*, Torino, 1993, 5-50, ripreso riassuntivamente in ID., *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano*, Napoli, 1996, 97-146; di recente, per tutti, C. ANDO, *L'Empire et le Droit. Invention juridique et réalité politiques à Rome*, Paris, 2013, 17-85 e, in sintesi, ID., *Legal Pluralism in Practice*, in *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, ed. P.J. du Plessis, C. Ando e K. Tuori, Oxford, 2016, 283-293.

ta del 142 d.C.<sup>26</sup>, in cui, in Dacia dopo circa 35 anni dalla conquista romana, il venditore e l'acquirente, entrambi peregrini che non vi sarebbero dunque tenuti, adottano (o, forse, adattano) il diritto romano per munire di maggiore affidabilità giuridica, sia formale che sostanziale, il loro contratto.

Quindi, se non alimentate esasperatamente dall'ispirazione religiosa come nella Giudea, i nazionalismi, per così dire, locali rivestono importanza scarsamente rilevante nella storia romana e ben poco resistono a Roma, non strutturata come uno stato-nazione nel senso moderno<sup>27</sup>. In effetti, come già sottolineava Emilio Gabba<sup>28</sup>, di certo tra IV e III sec. a. C. è vero che Roma realizzò la sua egemonia in Italia, ma il suo predominio nell'intera penisola non significò affatto una sorta di unità nazionale, che soltanto nei secoli moderni poté essere costruita sulla scorta di ideologie non appartenenti a realtà antiche come quella dei secoli antichi che stiamo considerando, assolutamente privi di sentimenti 'nazionali'. Così come *ius sanguinis*–*ius soli* è una dicotomia di conio medievale e moderno<sup>29</sup> ed è anacronistico l'uso di termini latini di fattura contemporanea, estranei al lessico giuridico antico, penetrato oggi nelle dispute politiche italiane di seconda mano dalla Francia<sup>30</sup>.

È pur vero tuttavia che la valenza ideologica non solo del tema della nazionalità, ma anche di quella, inestricabilmente intrecciata, della romanizzazione è molto forte, sin dall'antichità (che già offre una duplicità di valutazioni, positiva e negativa<sup>31</sup>).

<sup>26</sup> CIL. III, 940: *eum puerum sanum traditum esse furtis noxaeque solutum errorem fugiti(v)um caducum non esse pr(a)estari et si quis eum puerum q(uo) d(e) a(gitur) partemve quam quis ex eo evicerit q(uo) m(inus) emptorem s(upra) s(criptum) eumve ad q(uem) ea res pertinebit uti frui habere possidereq(ue) recte liceat tunc quantum id erit quod ita ex eo evictum fuerit t(antum) p(ecuniam) duplam p(robam) r(ecte) d(ari) f(ide) r(ovavit) Dasius Breucus, d(ari) f(ide) p(romisit) Bellicus Alexandri, id[em] fide sua esse iussit Vibius Longus. Cfr. W. ECK, *Die Wirksamkeit des römischen Rechts im Imperium Romanum und seinen Gesellschaften*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia, 2018, 781-782 e D. MANTOVANI, *Inter aequum et utile. Il diritto come economia nel mondo romano*, ivi, 792.*

<sup>27</sup> F.W. WALBANK, *Nationality as a factor in Roman history*, cit., 167-168 (ora in ID., *Selected papers*, cit., 75-76).

<sup>28</sup> E. GABBA, *Alcune considerazioni su una identità nazionale nell'Italia romana*, in *Geographia antiqua*, 7, 1998, 15-21.

<sup>29</sup> Si v., per tutti, V. MAROTTA, *Ius sanguinis, ius soli. Una breve nota sulle radici storiche di un dibattito contemporaneo*, in *Periodica de Re Canonica*, 103.4, 2014, 663-694.

<sup>30</sup> Infatti, C. NICOLET, *Romee et les étrangers*, in *Philosophie politique*, 3. *L'Etranger*, 1993, 13-20, parte dal dibattito in Francia su nazionalità e immigrati per criticarne le considerazioni pseudostoriche, con particolare riferimento all'uso dei termini *ius sanguinis* e *ius soli*.

<sup>31</sup> P. DESIDERI, *La romanizzazione dell'impero*, cit., 587-595, espone almeno quattro celeberrimi esempi sintomatici di valutazioni contrapposte sull'azione di governo di Roma e la sua struttura politico-istituzionale: molto positivi nei casi tratti dal discorso in lode della città di Elio Aristide (Ael. Aristid. *Orat.* 26, 63 Keil), dalla *Guerra giudaica* di Giuseppe Flavio (Ioseph. *bell. iud.* 2.345-401, in cui il re Agrippa nel 66 d.C. disapprova realisticamente la rivolta contro i romani) e, da parte romana, il *favor* mostrato dall'imperatore Claudio nella sua *oratio* in senato nel 48 d.C. circa i maggiorenti della Gallia Comata, che rivendicavano pienezza di diritti e onori politici (come nel caso del *senatoconsultum de Cn. Pisone patre*, abbiamo il riscontro combaciante della fonte tacitiana



Risulta quindi pressoché impossibile dare giudizi in qualche misura valutativi in materia, come sottolineato, fra gli altri, da Elio Lo Cascio<sup>32</sup>. In fondo, la romanizzazione sembrò realizzare un'unità, almeno apparente, fra vincitori e vinti di un tempo e iniziò a parere ostica concettualmente allorché l'idea di nazione iniziò a dominare la storia politica in Europa dall'era postnapoleonica<sup>33</sup>. In effetti, i dati nelle fonti ci narrano di un consolidamento costante della *nobilitas*, che inglobava tutt'al più l'*élite* locale dopo ogni conquista, in un'alternanza caratteristica di tolleranza e rigore nell'affrontare la questione principe, qual era la concessione della cittadinanza romana, alla fine dell'età repubblicana<sup>34</sup>, che fu l'epoca più cruenta per scontri e vicende istituzionali e politiche ed anche la più significativa per comprenderne poi gli svolgimenti nel principato<sup>35</sup>.

In particolare per i suoi risvolti relativi ai diritti dei latini, ha cercato di rimettere in discussione anche la romanizzazione radicalmente Altay Coşkun<sup>36</sup>, fino a ritornare

---

di tradizione manoscritta, Tac. *ann.* 11.23-25, ed epigrafica, costituita dalla tavola in bronzo scoperta a Lione nel 1528, *CIL* XIII, 1668 = *ILS.* 212, in *FIRA.* I<sup>2</sup>, 43); estremamente negativi nell'accusa scagliata all'imperialismo romano da Calgoco, il comandante dei britanni al quale attribuisce Tacito la famosa invettiva ripresa perfino in cortei giovanili recenti pacifisti che i romani «dove fanno il deserto la chiamano pace» (Tac. *Agr.* 30.4: ... *ubi solitudinem faciunt, pacem appellant*).

<sup>32</sup> E. LO CASCIO, *I valori romani tradizionali e le culture delle periferie*, in *Città, territorio e diritto privato nei primi due secoli dell'impero*. Atti del convegno internazionale di diritto romano Copanello 5-8 giugno 2002, Soveria Mannelli, 2010, 35-57, al quale si deve una disincantata ma giusta riflessione propedeutica (*ibid.*, 35 nt \*): «Il dibattito sull' 'imperialismo' romano e sulla 'romanizzazione' conosce, sulla base delle sollecitazioni del presente e, direi, delle personali propensioni anche ideologiche di chi vi partecipa (basti ricordare, ad esempio, l'impatto che vi hanno potuto avere le cosiddette 'post-colonial perspectives'), una sempre rinnovata fortuna (paradossalmente spesso alimentata proprio da chi sottolinea i limiti euristici oltre che le ambiguità di categorie quale quella, appunto, di 'romanizzazione')»

<sup>33</sup> In tal senso, P. DESIDERI, *La romanizzazione dell'impero*, specialmente 578, 609 e 624.

<sup>34</sup> Mi attengo al quadro ricostruito e, in sintesi efficace, esposto dal compianto G. LURASCHI, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della repubblica*, in *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano*. Atti del convegno internazionale di diritto romano Copanello 25-27 maggio 1994, Napoli, 1996, 35-99.

<sup>35</sup> Cfr., fra i tanti, V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009.

<sup>36</sup> Si v., con un'impostazione complessiva monografica, A. COŞKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v. Chr.)*, Stuttgart, 2009, 156 ss., ove un tentativo di interpretazione destrutturante, sia dei diritti concessi da Roma (31 ss.) sia delle espulsioni massicce narrate da Livio del 206, 187, 177 e 173 a.C. (una *summa* degli intenti di decostruzione della 'mitica' propensione dei romani all'inclusione degli stranieri si legge in ID., *Großzügige Praxis der Bürgerrechtsvergabe in Rom? Zwischen Mythos und Wirklichkeit*, Mainz-Stuttgart, 2009); inoltre, cfr. ID., *Zu den Bedingungen des Bürgerrechtserwerbs per magistratum in der späten römischen Republik*, in *Historia*, 58.2, 2009, 225-241 con lett.; nonché, più in generale sulle radici dell'alterità nel mondo antico, ID., L. RAPHAEL, *Inklusion und Exclusion von Fremden und die Relevanz von Recht und Politik – Eine Einführung* ed ID., *Griechische polis und römisches Reich: die politische und rechtliche Stellung Fremder in der Antike*, in ID., L. RAPHAEL (Hrsg.), *Fremd und Rechtlos? Zugehörigkeitsrechte Fremder von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch*, Köln-Weimar-Wien, 2014, risp. 9-56 e 85-120; specialmente a proposito della 'romanizzazione', ID., *The Latin Rights of the*

all'affermazione ciceroniana estrema che la cittadinanza romana non si dovesse mai poter perdere, che adesso ha dimostrato non essere veritiera Umberto Laffi<sup>37</sup>. Questi dimostra al contrario che la cittadinanza nell'esperienza giuridica romana potesse essere perduta in varie modalità e per diversi motivi, individualmente e per gruppi di cittadini, con l'appoggio recente di Valditara<sup>38</sup>, che afferma plausibilmente essere funzionale alla *utilitas publica* privata della cittadinanza romana chi non la meritasse più.

#### 4. *Remigratio. Il caso delle colonie di Piacenza e Cremona*

A Laffi si devono studi recenti meritori, sia in ordine al fenomeno più ampio dei latini e degli italici nelle colonie romane<sup>39</sup>, sia circa la ricostruzione degli episodi di cosiddetta espulsione da Roma degli immigrati dalle colonie latine<sup>40</sup>. A partire dal caso archetipico del 206 a.C., relativo ai Piacentini e ai Cremonesi, obbligati entro un termine prefissato a far ritorno da Roma nelle loro terre nelle colonie di Piacenza e di Cremona da un senatoconsulto, su richiesta dei legati di lì venuti al fine di ripopolare i campi, non più esposti al pericolo annibalico, oramai allontanatosi altrove. Gli scontri più cruenti successivi, difatti, si verificarono in terra spagnola. Al pretore (peregrino), Mamilio, venne contestualmente conferito l'incarico di tutelare le due colonie dal nemico e i consoli emanarono un editto specifico a tale scopo. Si può pensare, dunque, più che altro ad un tentativo di riallocazione demografica e di ritorno alle colonie di provenienza di latini rifugiatisi a Roma per timore delle devastazioni ad opera dei cartaginesi, adesso non più incombenti; anzi un'ampia parte dei coloni, persuasa dall'autorità dei consoli (i quali erano stati indotti dal senato a far riprendere l'agricoltura centro-italica, facendo tornare al lavoro dei campi la plebe), ai campi «riemigrò»

---

*Early and Middle Republic: a Pessimistic Assessment*, in *L'Italia centrale e la creazione di una 'koiné' culturale? I percorsi della 'romanizzazione'*, Bern, 2016, 57 ss. e *amplius* ID., *The Latin and Their Legal Status in the Context of the Cultural and Political Integration of Pre- and Early Roman Italy*, in *Klio*, 98.2, 2016, 526 ss.; per un emblematico saggio di *vis critica* avverso la sussistenza dello *ius migrandi* come privilegio dei Latini, ID., *About scholarly debate, the value of authorities and a new approach to the concept of Latin privileges in the Roman republic. A response to David Kremer*, in *Athenaeum*, 103.2, 2015, 606-610.

<sup>37</sup> U. LAFFI, *Perdere la cittadinanza romana*, in *Index*, 46, 2018, 1-29.

<sup>38</sup> G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, cit. 81-84.

<sup>39</sup> U. LAFFI, *Italici in colonie latine e Latini in colonie romane*, in *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani*, Bari-S. Spirito, 2017, 51-65.

<sup>40</sup> U. LAFFI, *Le espulsioni da Roma di immigrati provenienti da comunità latine e italiche in età repubblicana*, in *Athenaeum*, 105, 2017, 85-105.

(*in agros remigravit*), come aveva narrato immediatamente in precedenza Livio nel descrivere tuttavia pure le difficoltà umane e materiali del ritorno alla ‘normalità’ preannibalica<sup>41</sup>.

Vennero peraltro, tra il 200 e il 198 a.C., recuperati coloni di Piacenza e Cremona (dopo la battaglia vinta contro i Galli, che in una controffensiva contro i Romani, avevano già saccheggiato Piacenza<sup>42</sup> e stringevano d’assedio a sua volta Cremona), che erano stati fatti prigionieri<sup>43</sup> o erano dispersi<sup>44</sup>. A distanza poi di pochi anni, nel 190 a.C., tornarono ancora i legati di Piacenza e Cremona a chiedere il ripopolamento, a riprova che il problema della scarsità dei coloni rimasti lì non era stato affatto risolto, se poi su richiesta dei loro legati al senato, si videro assegnare seimila famiglie e gli appositi triumviri<sup>45</sup>, nonché la proposta di due nuove colonie in zona<sup>46</sup>.

Inizia così una nota serie di rimpatri su richiesta delle comunità d’appartenenza originaria di latini immigrati a Roma, quindi «reimmigrati» nelle comunità da cui erano andati

---

<sup>41</sup> Liv. 28.11: 8. *Priusquam proficiscerentur consules ad bellum moniti a senatu sunt ut in agros reducendae plebis curam haberent: deum benignitate summotum bellum ab urbe Romana et Latio esse et posse sine metu in agris habitari; minime convenire Siciliae quam Italiae colendae maiorem curam esse.* 9. *Sed res haudquaquam erat populo facilis et liberis cultoribus bello absumptis et inopia servitorum et pecore direpto villisque dirutis aut incensis; magna tamen pars auctoritate consulum compulsa, in agros remigravit.* 10. *Moverant autem huiusce rei mentionem Placentinorum et Cremonensium legati querentes agrum suum ab accolis Gallis incursari act vastari, magnamque partem colonorum suorum dilapsam esse, et iam infrequentes se urbes, agrum vastum ac desertum habere.* 11. *Mamilio praetori mandatum ut colonias ab hoste tueretur; consules ex senatus consulto edixerunt ut qui cives Cremonenses atque Placentini essent ante certam diem in colonias reverterentur.*

<sup>42</sup> Liv. 31.10: 1. *Omniun animis in bellum Macedonicum versis repente, nihil minus eo tempore timentibus, Gallici tumultus fama exorta.* 2. *Insubres Cenomanique et Boii excitis Celinibus Ilvatibusque et ceteris Ligustinis populis, Hamilcare Poeno duce, qui in iis locis de Hasdrubalis exercitu substiterat, Placentiam invaserant;* 3. *et direpta urbe ac per iram magna ex parte incensa, vix duobus milibus hominum inter incendia ruinasque relictis, traiecto Pado ad Cremonam diripiendam pergunt.* 4. *Vicinae urbis audita clades spatium colonis dedit ad claudendas portas praesidiaque per muros disponenda, ut obsiderentur tamen prius quam expugnarentur nuntiosque mitterent ad pretorem Romanum.* 5. *L. Furius Purpureo tum provinciae praeerat, cetero ex senatus consulto exercitu dimisso praeter quinque milia socium ac Latini nominis; cum iis copiis in proxima regione provinciae circa Ariminum substiterat. Is tum senatui scripsit quo in tumultu provincia esset:* 6. *duarum coloniarum quae ingentem illam tempestatem Punici belli subterfugissent alteram captam ac direptam ab hostibus, alteram oppugnari;* 7. *nec in exercitu suo satis praesidii colonis laborantibus fore, nisi quinque milia socium quadraginta milibus hostium – tot enim in armis esse – trucidanda obicere velit, et tanta sua clade iam inflatos excidio coloniae Romanae augeri hostium animos.*

<sup>43</sup> Liv. 31.21.18: *Placentini captivi, ad duo milia liberorum capitum, redditi colonis.* Cfr. U. LAFFI, *Italici in colonie latine*, cit., 52.

<sup>44</sup> Liv. 32.26.3: *In Gallia nihil sane memorabile ab Sex. Aelio consule gestum [...] totum prope annum Cremonensibus Placentinisque cogenti redire in clonias, unde belli casibus dissipati erant, consimpisit.* Cfr. U. LAFFI, *Italici in colonie latine*, cit., 52.

<sup>45</sup> Liv. 37.46: 9. *Ex Gallia legatos Placentinorum et Cremonensium L. Aurunculeius praetor in senatum introduxit.* 10. *Iis querentibus inopiam colonorum, aliis belli casibus aliis morbo absumptis, quosdam <et> taedio accolarum Gallorum reliquisse colonias decrevit senatus uti C. Laelius consul, si ei videretur, sex milia familiarum conscriberet quae in eas colonias dividerentur, et ut L. Aurunculeius praetor triumviro creat ad eos colonos deducendos.*

<sup>46</sup> Liv. 37.47: 1. *Haud ita multo post, cum iam consularium comitorum appeteret tempus, C. Laelius consul ex Gallia Romam rediit.* 2. *Is non solum ex facto absente se senatus consulto in supplementum Cremonae ac Placentiae colonos scripsit, sed ut novae coloniae duae in agrum qui Boiorum fuisset deducerentur et rettulit et auctore eo patres censuerunt.*

via, con comprensibili difficoltà ben puntualizzate da Laffi<sup>47</sup> così: «Livio non accenna alla sorte di questi immigrati che erano costretti a rientrare in patria, attraverso una sorta di *re-migratio*, dopo anni. Non è difficile immaginare i complessi problemi a cui avranno dovuto far fronte. Ma il loro reinserimento, così si ragionava a Roma, era a carico di quelle stesse comunità che ne avevano chiesto il rimpatrio».

Altri provvedimenti come questo di espulsione, su richiesta di emissari dei Latini stessi, vengono descritti da Livio, com'è noto, per l'arco di tempo che dal 187 va fino al 173 a.C.<sup>48</sup>, ma per tutto il II secolo a.C. si susseguono casi di redistribuzione degli insediamenti di popolazioni, che ci si aspettava fossero fissi. La storia della mobilità reale tuttavia si scontra con la volontà di egemonia romana su latini e italici, con la conseguenza che il dilemma veniva risolto caso per caso nel periodo più intenso di espansionismo di Roma<sup>49</sup>, la quale all'inverso non poteva tuttavia impedire una spontanea e non organizzata almeno in

<sup>47</sup> U. LAFFI, *Le espulsioni da Roma*, cit., 97.

<sup>48</sup> Nel 187 a.C.: Liv. 39.3.4-6 (con una delle rare testimonianze, dunque di particolare importanza, sul *census* nelle colonie latine, in Liv. 39.3.5: *Q. Terentio Calleo praetori negotium datum est ut eos conquireret et quem C. Claudio M. Livio censoribus postea eos censores ipsum parentem eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret ubi censi essent*: in argomento si v. miratamente D. KREMER, *Il censo nelle colonie latine prima della guerra sociale*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. Capogrossi Colognesi – E. Gabba, Pavia, 2006, 627-645); nel 177 a.C.: Liv. 41.8.6-12 (con la precisazione rilevante che i latini dovevano per legge lasciare almeno un figlio al fine di perpetuare la stirpe nelle colonie d'origine se volessero acquisire la cittadinanza romana, in Liv. 41.8.9: *Lex sociis nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat ut cives Romani fierent*; cfr. ID., *Il censo nelle colonie latine*, cit., spec. 637-638; ma da diversa prospettiva, nel senso di un controllo sanzionatorio esercitato da Roma, v. W. BROADHEAD, *Rome and the Mobility of the Latins. Problems of Control*, in *La mobilità des persone en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédure de contrôle et documents d'identification*, sous la direction de Cl. Moatti, Rome, 2004, 315-335, del quale, in un'ottica più accentuatamente di sistematica prevenzione dell'emigrazione dei latini su larga scala a Roma, v. ID., *The Local Elites of Italy and the Crisis of Migration in the II<sup>nd</sup> Century B.C.*, in *Les élites set leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain*. Textes réunis per M. Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine, Rome – Clermont-Ferrand, 2003, 131-148) e Liv. 41.9.9-12; nel 173 a.C.: Liv. 42.10.1-3. Sintesi affidante recente in materia, non tanto nel senso di espulsioni in massa di stranieri, quanto di risposte giuridiche ad immigrazioni abusive dalle colonie che comunque sin dalla loro genesi magnogreche sarebbero state soluzioni 'in uscita' di squilibri demografici, in M. HUMBERT, *La colonisation et le phénomène migratoire: leçons romaines*, in *Les colonies. Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours*, sous la direction d'E. Gojoso, D. Kremer et A. Vergne, Poitiers, 2014, 41-58, con particolare riferimento allo *ius migrandi* quale elemento-chiave del carattere aperto che connota la cittadinanza romana, di contro alle analisi ricostruttive distruttive di Coşkun e di Broadhead (ivi, 51-58, con un accostamento convincente all'istituto greco della *isopoliteia* secondo Dionigi di Alicarnasso).

<sup>49</sup> La casistica fin dal caso archetipico concernente Piacenza e Cremona nel 206 a.C. sino all'età graccana viene di recente ripercorsa, nell'ottica suggestiva della dialettica tra fissità aspettata e mobilità reale, da W. BROADHEAD, *Migration and Hegemony: Fixity and Mobility in Second-Century Italy*, in *People, Land, and Politics. Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy, 300 BC – AD 14*, ed. L. de Ligt and S.J. Northwood, Leiden-Boston, 2008, 451-470, con bibliografia.

principio immigrazione nell'Urbe, che non si può ben comprendere come e quanto concorresse alla formazione di un'identità e a una (ancor meno verosimile) effettiva integrazione<sup>50</sup>.

##### 5. *La questione dell'identità italica e di Roma*

Sono questioni ora a fondo dibattute pure il significato dell'etnonimo 'Italia' e quando sia sorto in epoca romana, nonché la configurazione del termine 'italici'<sup>51</sup>. La connessione dei problemi (l'identità degli italici e l'affermarsi dell'egemonia di Roma su di essi) è evidente se si pensa che quella della romanizzazione è l'epoca che segue la storia 'italica', le cui vicende da tempo si possono leggere nella ricostruzione, fra le altre, de *L'Italia romana* di Andrea Giardina<sup>52</sup>.

Irrisolve e non appurate definitivamente sembrano queste e altre tematiche legate alla condizione giuridica degli stranieri immigrati nell'antica Roma, in connessione con uno dei problemi irrisolti circa il diritto di cittadinanza romana, qual è la sua acquisizione. La materia è ancora oggetto tuttavia di dispute storiografiche profonde, se si pensa che ultimamente Geraci, in maniera esemplare sia propenso ancora a considerare incorporazioni forzate unilaterali e non premi le acquisizioni del diritto di cittadinanza romana, in genere, che poi si sarebbe aggiunta alla cittadinanza originaria<sup>53</sup>.

La recente analisi in materia di Valditara<sup>54</sup> è stata principalmente centrata sulla vicenda identitaria di Roma, dalle sue origini di città aperta e mista fino al dominato. La tematica particolarmente presa in esame è stata la concessione della cittadinanza romana, interpretata in chiave utilitaristica e meritocratica, ma mai discriminante. In particolare sarebbe stata l'*utilitas publica* (intesa da Valditara nel senso dell'odierno interesse nazionale) a guidare i percorsi di integrazione, assimilazione e limitazioni della cittadinanza. La 'sovranità sul ter-

---

<sup>50</sup> Cfr. sul punto, tra i tanti, F. PINA POLO, *Deportation, Kolonisation, Migration: Bevölkerungsverschiebungen im republikanischen Italien und Formen der Identitätsbildung*, in *Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in republikanischer Zeit*, herausgegeben von E. Baltrusch, K. Brodersen, P. Funke und U. Walter, Frankfurt am Main, 2006, 192 ss.

<sup>51</sup> Cfr. F. WULFF ALONSO, *Pertenencias e identidades en la Italia del siglo I a.C.: el concepto de "italico" como problema*, cit., 50 ss., con bibliografia di base, ivi, 50 nt. 12, il quale documenta comunque la definizione in riferimento al I secolo a.C., nel senso di abitante d'Italia, sulla scorta dell'uso invalso tra i greci, e senza componenti emozionali o identitarie, che erano tutte per Roma.

<sup>52</sup> A. GIARDINA, *L'Italia romana*, cit., 1 ss.

<sup>53</sup> G. GERACI, *Fisionomia della cittadinanza romana acquisita: età tardorepubblicana e imperiale*, in *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, 2019, 99 ss.

<sup>54</sup> G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, cit., 175-220.

ritorio' esercitata da Roma avrebbe condotto in materia ad una svolta restrittiva tra IV e III sec. a.C., preludio di una politica ancora più rigorosa poi nel II-I sec. a.C.

Infatti, di continuo giungono ad essere approvate misure legislative di contrasto verso l'immigrazione straniera e di esclusione dei non-cittadini regolari, dopo il 187 a.C. (probabilmente un *senatus consultum*); nel 177 a.C. (una *lex Claudia* «ex *senatus consulto*» con istituzione di una *quaestio*); nel 126 a.C. (un *plebiscitum*); nel 122 a.C. (un editto del console); nel 95 a.C. (la *lex Licinia Mucia de civibus redigundis*, che prevede un'altra *quaestio* e limitò il numero degli aventi il diritto di cittadinanza, causando in particolare il malessere alla base della guerra sociale divampata di lì a poco nel 91-89 a.C.<sup>55</sup>, che in una sorta di intervallo legislativo vide l'emanazione della strategica *lex Iulia de civitate*<sup>56</sup>); nel 65 a.C. (la *lex Papia de peregrinis*, la quale comportò a quanto pare che effettivamente avrebbero dovuto essere costretti ad essere cacciati da Roma tutti i peregrini e, nel contempo, venne istituita una *quaestio* straordinaria per giudicare coloro che avessero usurpato la cittadinanza). Si sa, peraltro, che pure dalle soglie del principato e per tutta la sua durata e oltre, vi furono misure che decretarono espulsioni da Roma, ma non per colpire gli stranieri in quanto tali, bensì alcune categorie reputate pericolose per l'ordine pubblico, come gli astrologi e i maghi in primo luogo, a partire dal 33 a.C. allorché Agrippa, il quale in quell'anno ricopriva l'edilità, ordinò che venissero espulsi appunto astrologi e maghi<sup>57</sup>.

Certo, in un coacervo giuridico e sociale impero eterogeneo qual era l'impero romano è difficile parlare di una categoria che si vuole omogenea per definizione come l'identità<sup>58</sup>. Un denso riesame monografico, che esprime la necessità mai sopita in materia

<sup>55</sup> Si v., tra i tanti, recentemente F.C. TWEEDIE, *The Lex Licinia Mucia and the Bellum Italicum*, in *Processes of Integration and Identity Formation in the Roman Republic*, Leiden-Boston, 2012, 123-139, con fonti e letteratura; nonché cfr. O. BEHREND, *La lex Licinia Mucia de civibus redigundis de 95 a.C. Une loi néfaste d'auteurs savants et bienveillants*, in *Antiquité et citoyenneté. Actes du colloque International de Besançon* (3-5 novembre 1999), Besançon, 2002, 15-34.

<sup>56</sup> La *lex Iulia de civitate*, infatti, nel 90 a.C. concesse alle popolazioni ancora neutrali, convertendole in municipi uniformemente organizzati, la cittadinanza romana. Ciò permise una definitiva espansione successiva nella penisola italiana di Roma, secondo il recente studio di L. GAGLIARDI, *Réflexions sur la lex Iulia de civitate*, in *Rev. hist. droit*, 97.1, 2019, 19-29, con fonti e letteratura.

<sup>57</sup> Come narra Dio Ca. 49.43.5., su cui, per tutti, v. L. DESANTI, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano, 1990, 18-19.

<sup>58</sup> Cfr., in chiave problematica in connessione con la concezione inglobante del diritto romano funzionale all'imperialismo di Roma, di recente sul punto S. BENOIST, *Coloni et incolae, vingt ans après. Mobilité et identité sociales et juridiques dans le monde romain occidental*, in *The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire*. Pro-

di fare chiarezza, l'ha effettuato di recente Filippo Carlà-Uhink<sup>59</sup>. Questi<sup>60</sup> ha da ultimo chiarito almeno che non si ritrova nelle fonti la concettualizzazione di un'unificazione dell'Italia sotto l'egemonia di Roma, ma che è soltanto nella storiografia nell'Ottocento, appassionata al formarsi degli stati nazionali e per l'esattezza con Theodor Mommsen, che nasce l'espressione stessa di «Einigung Italiens», dal maestro tedesco (che dal 1854 al 1888 in otto edizioni aveva visto concretizzarsi davvero le unità dell'Italia e della Germania) usata da spartiacque capitale tra il primo e il secondo tomo del primo volume della sua *Storia romana*<sup>61</sup>, da premio Nobel<sup>62</sup>. La chiave interpretativa della questione risiederebbe nell'inquadrare la *terra Italia* come una regione dell'impero romano, dato che andrebbe ampliato lo sguardo geo-storico rispetto a Roma, considerandola una entità intermedia tra la repubblica imperiale e l'Urbe, rimescolata quanto a spazi e popolazione da una mobilità incessante secondo Carlà-Uhink<sup>63</sup>.

#### 6. Migrazioni e mobilità: bibliografia recente in un rapido sguardo

La questione della distinzione tra romani e stranieri nell'antichità può essere compresa sul piano giuridico, insomma, se si punta all'analisi dell'aspetto della circolazione e mobilità delle persone in quell'area incentrata su Roma antica e ci si spoglia da preconcetti contemporanei, nonché pagine finissime, ma non adatte agli studi romanistici, in quanto di stampo teoretico contemporaneo<sup>64</sup>.

Un rinnovamento storiografico c'è stato in materia specifica di mobilità nello spazio 'romano', accelerato nel corso di questi ultimissimi anni da apporti che ormai vedono anche la correlata tematica delle migrazioni non più come fenomeno eccezionale, bensì normale:

---

ceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire (Rome, June 17-19, 2015), ed. E. Lo Cascio and L.E. Tacoma, Leiden-Boston, 2017, cit., 205-221.

<sup>59</sup> F. CARLÀ-UHINK, *The "Birth" of Italy. The Institutionalization of Italy as a Region, 3rd-1st Century BCE*, Berlin-Boston, 2017.

<sup>60</sup> F. CARLÀ-UHINK, *The "Birth" of Italy*, cit., 1-3, specialm. 2 nt. 8.

<sup>61</sup> Infatti, lo «zweites Buch» dell'«erster Band» s'intitola «Von der Abschaffung des römischen Königtums bis zur Einigung Italiens»; il seguente «drittes Buch» reca il titolo «Von der Einigung Italiens bis auf die Unterwerfung Karthagos und der Griechischen Staaten». Cfr. la trad. it. dell'ed. 1888: TH. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, I.1, *Dalle origini sino all'unione d'Italia*; I.2, *Dall'unione d'Italia sino alla sottomissione di Cartagine e degli Stati greci*, Firenze, 1984.

<sup>62</sup> Vinto effettivamente nel 1902 per la letteratura.

<sup>63</sup> F. CARLÀ-UHINK, *The "Birth" of Italy*, cit., 3 ss., *maxime* in tema di mobilità e migrazioni, 232-254.

<sup>64</sup> Per un riesame delle teorie moderne in materia, ora, per tutti, L. FERRAJOLI, *La questione migranti: Italia incivile, Europa incivile*, in *Critica marxista*, 2018.5, 1-7.

si veda in tal senso, ora, la monografia di Elena Isayev<sup>65</sup>, la quale pone in rilievo come Roma mai venga descritta alla stregua di una comunità statica nelle fonti, né da autori comici (p.es. Plauto), né da quelli serissimi (p.es. Polibio). Anzi la mobilità, non la fissa sedentarietà, viene ordinariamente considerata un elemento costitutivo integrante, addirittura un fattore di stabilità e previsto lungo tutto l'arco del primo millennio a.C. nell'area mediterranea, formata da tante miniregioni senza i confini tipici della moderna integrità territoriale 'statale'.

Alcuni contributi recenti hanno ancor di più ampliato il panorama di angolazioni dalle quali inquadrare mobilità e migrazioni nel mondo romano<sup>66</sup>. In particolare a Laurens Tacoma si deve una recente monografia<sup>67</sup> e la cura, insieme con Luuk de Ligt, di una collettanea in materia di migrazioni e mobilità<sup>68</sup>, aperta da una precisazione introduttiva importante<sup>69</sup>, in cui si spiega che l'emancipazione, per così dire, sul piano scientifico e accademico degli studi sulle migrazioni nella storia antica sarebbe avvenuta appena nel corso degli anni novanta del secolo ormai passato, portando ad un nuovo indirizzo di ricerche non più limitato sotto il profilo cronologico e geografico. Possono pertanto esprimersi ora le potenzialità in un più vasto ambito storiografico, che supera problemi di terminologia e metodologia, per volgersi verso definizioni, tipologie, eziologia dei movimenti su larga scala degli individui, mobilità per generi (principalmente quella femminile), per famiglie, aspetti di demografia, del mercato del lavoro, integrazione, nessi transregionali, modelli critici e interpretativi delle fonti.

Ebbene, è prevalentemente nella sua indagine monografica che Tacoma inserisce un approfondimento della prospettiva giuridica in tema di migrazioni<sup>70</sup>, per concludere infine con la denuncia dell'assenza di una vera politica in materia d'immigrazione in Roma antica<sup>71</sup>. Ma la necessità veramente avvertita non fu quella di dettare una condizione giuridica

<sup>65</sup> E. ISAYEV, *Migration, Mobility and Place in Ancient Italy*, Cambridge, 2017.

<sup>66</sup> Mentre consolidata già appare la visuale 'cosmopolitistica' e frutto di numerosi precedenti suoi studi della CL. MOATTI, *Migration et droit dans l'Empire Romain. Catégories, contrôles et intégration*, in *The Impact of Mobility*, cit., 222-245.

<sup>67</sup> L.E. TACOMA, *Moving Romans. Migration to Rome in the Principate*, Oxford, 2016.

<sup>68</sup> *Migration and Mobility in the Early Roman Empire*, ed. L. de Ligt and L.E. Tacoma, Leiden-Boston, 2016.

<sup>69</sup> L. DE LIGT and L.E. TACOMA, *Approaching Migration in the Early Empire*, in *Migration and Mobility*, cit., 1-22.

<sup>70</sup> L.E. TACOMA, *Moving Romans*, cit., 75-105.

<sup>71</sup> Con chiarezza, così osserva in chiusura L.E. TACOMA, *Moving Romans*, cit., 105: «The Roman migration regime might be describe as liberal, or one of laissez faire, but both terms are somewhat misleading in that they



per gli stranieri immigrati a Roma, bensì di dare diritti e doveri agli stranieri immigrati stessi per le attività negoziali e le unioni tra le persone, rispettivamente le più sentite sotto l'aspetto dei guadagni e sul piano umano (*commercium e conubium*), a mio avviso<sup>72</sup>. La prevaricante importanza attribuita costantemente alle scelte politiche risulta tipica degli studiosi appartenenti all'area bibliografica angoloamericana, difatti fin troppo seguita da Tacoma, a scapito manifestamente della gloriosa letteratura europea continentale e specialmente di quella italiana<sup>73</sup>.

### *7. Considerazioni in materia di censimenti*

A distanza appena di tre lustri, dunque, sembrano quasi aver avuto un ruolo di innovazione scientifica, in riferimento alla mobilità umana antica, gli studi di Walter Scheidel sull'immigrazione di popolazione libera<sup>74</sup> e schiavile<sup>75</sup> (su quest'ultima problematica ho avuto occasione di svolgere qualche rapida riflessione di recente<sup>76</sup>), ma l'articolo sui liberi immigrati ha aperto ancor più la strada ai successivi contributi in materia di mobilità nell'esperienza romana, che va riconosciuta si sia ora fissata come tematica antichistica in un perimetro scientifico autonomo. Scheidel ha fatto propria una stima in qualche misura 'bassa' della popolazione romana fino al primo principato, giunto al massimo a cinque o sei milioni di cittadini, seguendo una tradizione di studi di tutto rispetto, risalente a Beloch<sup>77</sup> e poi anche fatta propria da Brunt<sup>78</sup>. Così come appare meritevole che vada alla ricerca di nessi con l'identità e i cambi culturali influenzati dalla mobilità stessa nel mondo romano. Ma il problema della carenza di fonti antiche contenenti dati numerici affidabili rende inevitabilmente ampi gli ambiti di incertezza di queste ricerche in tema di economia, scambi e,

---

imply a conscious response to something that was perceived as a problem. The Roman state had no migration policy. The key in state behaviour or even general attitude is that origin was not seen as a primary marker of identity. Indirectly, migration and mobility raised many questions about what it meant to be Roman, about the symbolic boundaries of the Roman community. But in itself, migration was relatively unproblematic».

<sup>72</sup> F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*, cit.

<sup>73</sup> Spiace dover constatare, per la verità, che nemmeno una sola volta vengano citati, neppure nella bibliografia finale, ad es., Ampolo, Capogrossi Colognesi, P. Catalano, De Martino, Gabba, Giardina, Laffi, Luraschi, T. Spagnuolo Vigorita.

<sup>74</sup> W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy, I: The Free Population*, in *JRS*, 94, 2004, 1 ss.

<sup>75</sup> W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy, II: The Slave Population*, in *JRS*, 95, 2005, 64 ss.

<sup>76</sup> Rinvio a F. MERCOGLIANO, *Mercanti di schiavi ed afflusso di immigrati in Roma imperiale*, cit., 193 ss.

<sup>77</sup> J. BELOCH, *Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt*, Leipzig, 1886, 370 ss. (= *La popolazione del mondo greco-romano*, trad. it., in *Biblioteca di storia economica*, 4, Milano, 1909).

<sup>78</sup> P.A. BRUNT, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford, 1971, repr. 1987, 113 ss.

quindi, popolazione libera venuta a Roma su larga scala. Scheidel usa criteri demografici, modelli statistici, rilievi comparativi, formule economiche per l'analisi delle spinte centrifughe e centripete alla mobilità<sup>79</sup>.

Quindi, Scheidel collega una spinta decisa alla mobilità a fasi storiche identificate, in primo luogo, nell'espansione nella penisola italica che Roma condusse fino alla conquistata egemonia nel IV e inizi III sec. a.C.; poi, nel periodo postannibalico, consacrato dai tempi dell'opera celebre di Toynbee<sup>80</sup> come crocevia della mobilità romana; infine, nell'età che a partire da Silla si può considerare di transizione 'costituzionale' preaugustea. Queste, chiamate le principali «four migrations» sarebbero avvenute, per l'esattezza, tra il 338 e il 263 a.C., allorché vennero fondate ben 19 colonie; tra il 200-199 con una sensibile assegnazione di terre ai veterani nel Sannio e nelle Puglie; fenomeno che si replicò più in grande per i veterani a partire da quelli di Silla (81-28 a.C.); infine, tra il 48 e il 14 a.C. vi fu l'ennesima enorme mobilità di massa, con la fondazione di 96 insediamenti<sup>81</sup> in aree provinciali.

In conclusione, Scheidel pone in risalto che per la formazione dell'impero romano risultò caratteristica la mobilità, che anzi determinò una svolta culturale in esso<sup>82</sup>, seppure veicolata in gran parte dalle guerre che Roma intraprese copiose e con un'interconnessione evidente tra imperialismo e mobilità per il verificarsi dei flussi migratori nel mondo romano<sup>83</sup>.

Confortano Scheidel, però, sulle determinazioni numeriche prudenti proposte le cifre dei tre censimenti ricordati nelle *Res gestae* di Augusto<sup>84</sup>, che tramandano dati circa il problema della sia pur approssimata quantificazione della popolazione romana: dal censimento tenuto nel 28 a.C. era risultato che i cittadini romani fossero 4.063.000; da quello del 18 a.C. 4.233.000; dall'ultimo, svolto nell'arco del suo principato (nel 14 d.C.), quasi cinque

<sup>79</sup> W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy*, I, cit., 10 e 12 ss. Per darne un saggio, segnalo, p. es., le sigle che usa continuamente designate come «NRM» («Net Rate of Migration») e «NROM» («Net Rate of Out-Migration»).

<sup>80</sup> A.J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale I. Roma e l'Italia prima di Annibale* (1965), Torino, 1981; II. *Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* (1965), Torino, 1983.

<sup>81</sup> W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy*, I, cit., 10 s.

<sup>82</sup> W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy*, I, cit., 21 ss.

<sup>83</sup> Così W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy*, I, cit., 25 s.

<sup>84</sup> *Res gestae divi Augusti* cap. 8.2-4. Recente riesame delle questioni demografiche scaturenti dai censimenti augustei in M.A. FINO, *Exempla tradere'. Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell'ecologia umana*, Napoli, 2018, 40-59, ivi, bibliografia.

milioni fu il calcolo dei *cives romani*: 4.937.000<sup>85</sup>. Tra fine III secolo e gli ultimi due secoli a.C., vi deve essere stata dunque una media di quattro milioni di cittadini<sup>86</sup>. Dopo un calo vistoso – comprensibile – in seguito alla I guerra punica, i numeri totali paiono ragionevoli, se si pensa che, come s'apprende da Tacito<sup>87</sup>, dal censimento successivo, effettuato per ordine di Claudio nel 47 d.C., risultarono essere 5.984.072 i cittadini romani.

Insomma, le cifre dei quattro censimenti attestano un incremento complessivo dell'ordine del 50% in settantacinque anni: lo pone in rilievo Elio Lo Cascio<sup>88</sup>, il quale tuttavia non nasconde di pensare piuttosto che sia credibile un incremento ben più consistente del numero globale dei cittadini romani, che nel 48 d.C., compresi donne e fanciulli, sarebbe da stimare in 20.000.000-21.500.000, «con un incremento complessivo, rispetto al 14 d.C., del 22%», sulla base della tesi generalmente condivisa che l'intera popolazione dell'impero romano, in conseguenza dello stabilirsi della *pax Augusta*, abbia sperimentato un'abbastanza regolare incremento. Questo di Lo Cascio viene reputato, però, un'eccessivamente «high count» inverso al «low count» risalente a Beloch e fatto proprio da Brunt, ultimamente da Saskia Hin, a sua volta schieratosi per un «middle count» in materia di «counting Romans»<sup>89</sup> e che per il tempo del primo censimento augusteo fissa un 'range' tra i 5 e i 10 milioni di tutti i cittadini maschi, femmine e ragazzi comunque *sui iuris*, tra i 18 e i 45 anni d'età, censiti probabilmente al fine di un elenco delle persone assoggettabili all'imposizione tributaria, sulla base di un interessante studio innovativo, fondato su parametri non solo di carattere economico ed ecologico, ma anche di natura propriamente demografica, quali mortalità, fertilità e migrazioni<sup>90</sup>.

Un recente riesame di Sisani<sup>91</sup> sembra peraltro aver rafforzato la sostenibilità di una simile linea di incremento demografico. I dati della popolazione romana in qualche modo

---

<sup>85</sup> W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy*, I, cit., 3 ss.

<sup>86</sup> W. SCHEIDEL, *Human Mobility in Roman Italy*, I, cit., 9.

<sup>87</sup> Tac. *ann.* 11.25.5: *Condiditque lustrum, quo censa sunt civium quinquagies novies centena octoginta quattor milia septuaginta duo.*

<sup>88</sup> E. LO CASCIO, *Popolazione e risorse nel mondo antico* (1996), ora in ID., *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana*, Roma, 2009, 158 s.

<sup>89</sup> S. HIN, *The Demography of Roman Italy. Population Dynamics in an Ancient Conquest Society 201 BCE-14 CE*, Cambridge, 2013, 261 ss.

<sup>90</sup> S. HIN, *The Demography of Roman Italy*, cit., 210-257.

<sup>91</sup> S. SISANI, *Censimenti romani e demografia: ritorno alle fonti*, in *Quaderni Lupiensi*, 9, 2019, 85-131, con analisi in dettaglio delle fonti, bibliografia ben selezionata ed aggiornata, nonché un'utile appendice concernente l'elenco completo dei risultati dei censimenti effettuati tra il 393 e il 69 a.C.

superano le divergenze interpretative, dunque, tra i sostenitori del cosiddetto «low count» (che Sisani reputa più plausibile) e quelli del cosiddetto «high count», (contrapposizione che quasi pare aver preso il posto della contrapposizione di qualche decennio fa fra ‘primitivisti’ e ‘modernisti’<sup>92</sup>).

In sintesi, il postulato che a partire da Augusto abbiano iniziato ad essere censiti anche i ragazzi e le donne spiegherebbe una linea di sviluppo tutto sommato coerente sul piano statistico con i dati repubblicani, se si pensa che nel 69 a.C. il numero complessivo dei censiti fu di 910.000, senza ragazzi e donne appunto.

Ma comunque va rilevato che l’incremento della popolazione nella Roma imperiale di rado, salvo qualche sporadica eccezione, come quella di Claire Holleran<sup>93</sup>, finora è stato intrecciato in via principale con l’immigrazione massiccia che si verificò allorché la scarsa propensione alle nozze e la denatalità divennero fenomeni pervasivi della società romana tra repubblica e principato. Questi furono, infatti, usati come apparenti motivazioni della legislazione matrimoniale augustea, che così celava l’introduzione del processo fiscale delatorio e degli effetti scaturenti dal meccanismo perverso dell’iniziativa procedurale ad opera di privati stimolati da premi a scapito patrimoniale dell’accusato<sup>94</sup>.

Ma la Holleran, anche se solamente sul piano demografico ed economico-sociale (con particolare riferimento ai lavori svolti dagli immigrati) e non giuridico, un’analisi l’ha pur intrapresa, per mettere in luce alcuni punti, che per me risultano validi e condivisibili. Consapevole, con lealtà scientifica, della scarsezza dei dati e prima di passare nel suo saggio a considerazioni quasi esclusivamente di economia urbana, la studiosa inglese indica il pe-

<sup>92</sup> Per un sintetico e ben affidabile affresco storiografico degli studi sull’economia nel mondo antico, un accademico ‘campo di battaglia’ (Hopkins), si v. ora E. LO CASCIO, *La storia economica: i principali orientamenti degli studi (XIX-XXI secolo)*, in *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell’Impero)*, a cura di E. Lo Cascio - D. Mantovani, Pavia, 2018, 3-22, sino alle nuove tendenze statunitensi della *New Institutional Economics* e della *Economic Analysis of Law*, sulle quali si concentra il notevole approfondimento, relativo al diritto romano, di L. MAGANZANI, *Economia e diritto romano (XIX-XXI sec.). Storie varie di convergenze parallele*, ivi, 135-171; cfr. altresì L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto, società ed economia in Roma antica e i romanisti del Novecento*, ivi, 173-208, che traccia un quadro storiografico interessante (con particolare riferimento a F. De Martino, Grosso, Volterra e la scuola di Serrao) della letteratura nel secondo Dopoguerra in argomento di forme giuridiche e reali funzioni economiche-sociali.

<sup>93</sup> C. HOLLERAN, *Migration and the urban economy of Rome*, in *Demography in the graeco-roman world. New Insights and Approaches*, Cambridge, 2011, 155-180.

<sup>94</sup> Lo dimostra l’analisi insuperata di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Delatori e fisco nell’età di Costantino*, Napoli, 1984 rist. 1993, 121-166; cfr. anche l’esposizione più distesa in ID., *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*<sup>3</sup>, Napoli, 2010; nonché il disincantato saggio-epilogo: ID., *Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito Voconio* (2012), in *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, 539-552.

riodo tardorepubblicano e del primo principato come quello in cui sia stata una sorta di città prevalentemente di liberi migranti, per effetto dunque della ‘forza dinamica’ dell’immigrazione su larga scala nell’Urbe, che tuttavia riservava ai nuovi arrivati un destino spesso di povertà e consentiva il vero radicamento appena alle seconde generazioni. La sua popolazione, difatti, avrebbe raggiunto circa un milione di abitanti nel I secolo, sostiene la Holleran, sulla base dei calcoli derivanti dai dati relativi alle distribuzioni di grano alla plebe urbana e della capienza rispettivamente del Circo Massimo (circa 150.000 spettatori) e del Colosseo (pressappoco 50.000 spettatori). Ciò farebbe di Roma in quel secolo la più popolosa città occidentale, sino alla Londra nel XIX secolo, in piena rivoluzione industriale. Il numero maggiore di immigrati sarebbe stata costituita comprensibilmente dagli italici<sup>95</sup>.

#### 8. *L’epilogo*

La ripartizione per condizione giuridica delle persone tra *cives*, *latini* e *peregrini* sarà in vigore sino alla costituzione antoniniana, l’editto celebre emanato nel 212 da Caracalla, grazie al quale nell’impero romano tutti gli abitanti stranieri saranno ricompresi nei cittadini romani, con l’eliminazione della categoria dei *peregrini*. Anche se le scarse fonti coeve che fanno riferimento diretto alla *constitutio Antoniniana*<sup>96</sup>, in realtà, appaiono in contrasto con l’immensa e variegata letteratura su di essa sviluppatasi nei nostri tempi<sup>97</sup>, che in gran parte comunque ne intravedono i prevalenti scopi tributari, da realizzare grazie alla rivendicazione al fisco dei beni ‘caduchi’<sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> C. HOLLERAN, *Migration and the urban economy of Rome*, cit., 155-165.

<sup>96</sup> P. GISS. 40; Dio 78.9.5 e specialm. Ulp. 22 ad ed. D. 1.5.17: *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini, cives Romani effecti sunt*.

<sup>97</sup> Si v. almeno, con altra bibliografia, la monografia di A. IMRIE, *The Antonine Constitution. An Edict for the Caracallian Empire*, Leiden-Boston, 2018, che sceglie ultimamente di percorrere una pluralità di angolazioni (fiscali, ragionevolmente, militari, ma soprattutto propagandistiche) per contestualizzare l’«enigmatic document»; cfr. anche, di recente, fra i tanti, G. VALDITARA, *Civis Romanus sum*, cit., 51-57; P. KUHLMANN – T. BARNES, *Die Constitutio Antoniniana: der Bürgerrechtserlass von 212*, in B. PFERDEHIRT – M. SCHOLZ (Hrsg.), *Bürgerrecht und Krise. Die Constitutio Antoniniana 212 n. Chr. und ihre innenpolitischen Folgen*, Mainz, 2012, 45-52 (testo) e 94-95 (note); nonché G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in ID. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusuliniani (FIRA). Studi preparatori I Leges*, Torino, 2012, 695-732, C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli, 2013. Per alcune generalità, F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*, cit., 32-37.

<sup>98</sup> Si v. F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives*, cit., 69-71. La testimonianza determinante è in Tit. Ulp. 17.2: *Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur; sed servato iure antiquo liberis et parentibus*.

Ma questa è tutta un'altra storia, che vedrà pur tuttavia altre espulsioni di stranieri, come quella seguita alla spaventosa carestia del 383 d.C.<sup>99</sup>. Il significato stesso di *peregrini* si rimodellerà nel senso di coloro i quali si trovano in un posto soltanto di passaggio<sup>100</sup>, che sarà peraltro acquisito dal nostro termine odierno 'pellegrini' in opposizione a 'indigeni' quali, invece, nativi del posto.

Infine, Giustiniano porterà alle estreme conseguenze la *constitutio Antoniniana* con la Novella del 539, rendendo gli abitanti dell'impero tutti sudditi (*subiecti*) e non più cittadini (*cives*), in solenne contraddizione con le vestigia del passato giuridico romano della *res publica*<sup>101</sup>, che con la tripartizione tra le categorie giuridiche dei *cives*, *latini* e *peregrini* aveva consentito la fluidità del riconoscimento di diritti e doveri senza rigide condizioni di appartenenza 'territoriale', almeno sino alla fase piuttosto tarda dell'impero<sup>102</sup>.

#### *Abstract*

In principio del saggio si pone in rilievo come le distinzioni tra cittadini e non-cittadini siano nate in una cornice sociale dinamica e aperta, qual era quella arcaica di Roma, nella quale soltanto nei secoli si cristallizzò poi la tripartizione classica fra romani, latini e peregrini, che comunque prescindeva da criteri di nazionalità. Quindi, si getta uno sguardo su bibliografia recente in materia di romanizzazione e identità italica, con una considerazione più mirata del caso della *remigratio* postannibalica dei coloni di Piacenza e Cremona. Ulteriori argomenti passati in rassegna sono la mobilità, le migrazioni, i censimenti e le espulsioni di stranieri tra repubblica e principato. Fonti che sono state oggetto di speciale appro-

<sup>99</sup> Si v. Ambr. *off. min.* 3.7.44-52; nonché Amm. Marc. 14.6.19-22.

<sup>100</sup> In tal senso CTh. 6.37.1 (Valentiniano e Valente, a. 364 Seeck).

<sup>101</sup> Si v. Nov. 78.5: *Facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur. Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellatio haec pervenit, ius Romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrini ad Romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Constantinum maximum sacratissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitum in commune dedit subiectis, sic etiam nos hoc videlicet regenerationis et aureorum anulorum ius unicuique petentium datum et damni et scrupulositatis praebens occasionem et manumissorum indigens auctoritate omnibus similiter subiectis ex hac lege damus. Restituimus enim naturae ingenuitate dignos non per singulos de cetero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerunt, ut et hanc magnam quandam et generalem largitatem nostris subiectis adiciamus* [a. 539]: cfr., di recente, S. RANDAZZO, *Gli equilibri della cittadinanza romana fra sovranità e impatto sociale*, in *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Lille, June 23-25, 2011), ed. G. de Kleijn and S. Benoist, Leiden-Boston, 21-42.

<sup>102</sup> Su tale linea interpretativa si v. CL. MOATTI, *Migration et droit*, cit., 232-240 e 244-245.

fondimento: Liv. 28.11.8-11, 31.10.1-7, 31.21.18, 32.26.3, 37.46.9-10, 37.47.1-2; *Res gestae divi Augusti* 8.2-4.

*Abstract*

In the beginning of the essay, it is pointed out how the distinctions between citizens and non-citizens were born in a dynamic and open social framework, such as the archaic one of Rome, in which only over the centuries the classical tripartite division between Romans, Latins and *peregrini*, which in any case disregarded nationality criteria. Therefore, a look at recent bibliography on the subject of Romanization and Italic identity is thrown, with a more focused consideration of the case of the postannibal *remigratio* of the colonists of Piacenza and Cremona. Further topics reviewed are mobility, migration, censuses and expulsions of foreigners between the republic and the principality. Sources that have been the subject of a special approbation: Liv. 28.11.8-11, 31.10.1-7, 31.21.18, 32.26.3, 37.46.9-10, 37.47.1-2; *Res gestae divi Augusti* 8.2-4.

Camerino, dicembre 2019.